

N. R.G. 29/2022-2 P.U.



II TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paola Di Francesco - Presidente
dott. Sofia Gancitano - Giudice rel.
dott. Benedetta Barbera - Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per concordato preventivo rubricato al n.r.g. 29-2/2022
proposto da

NUOVA T.M. s.r.l. (C.F. e P. IVA 01335860290), in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico *pro tempore*, Tessarin Aldo, con sede legale in Porto Viro (RO) alla Via Nello Fregnan n. 6, PEC nuovatmsrl@pec.it, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Ermanno Pavanello (C.F. PVN PRM 56M23 E761W) con studio in Lendinara (RO), Via Umberto Saba n. 2, pec avvpierpava@pec.it

RICORRENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 27.01.2023, l'impresa NUOVA T.M. s.r.l., in forza di atto di determinazione dell'Amministratore Unico del 25.01.2023 rep. 71834 racc. 16256 a rogito del Notaio Dr.ssa Marzia Tommasina Formicola (doc. 1) ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva nonché per l'applicazione delle misure protettive, queste ultime concesse con provvedimento del Giudice delegato per la durata di mesi quattro, prorogate per il medesimo periodo, e successivamente, in data 24.03.2023, ha depositato domanda completa di concordato.

A seguito del parere del Commissario Giudiziale, dott. Riccardo Borgato (del 12.04.2023) e di decreto del 17.04.2023 con cui il Tribunale ha assegnato, a mente dell'art. 47, comma 4, CCII, termine di 15 giorni per il deposito di memoria a chiarimenti ed integrazioni su alcuni profili critici rilevati, la Società ha depositato il 28.04.2023 memoria integrativa della domanda di concordato preventivo. A seguito di ulteriore richiesta di integrazione da parte del Tribunale, in ordine ai pagamenti effettuati

nei confronti dei professionisti avv. Pavanello, dott. Angelotti e dott. Carlin, in violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) CCII, in data 09.06.2023 la società ricorrente, in ottemperanza a quanto rilevato dal Tribunale e dal Commissario Giudiziale, ha depositato la proposta e il piano modificati e la relazione dell'attestatore aggiornata a seguito della restituzione dei pagamenti in questione. Il 19.06.2023 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, essendo il centro degli interessi principale del debitore (COMI) sito in Porto Viro (RO) alla Via Nello Fregnan n. 6, ove è la sede legale risultante dal Registro Imprese;
- la domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 39 CCII;
- la società ricorrente è impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale (non si tratta di "impresa minore" ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII, in quanto non presenta congiuntamente i requisiti ivi previsti), come si apprezza dai bilanci degli ultimi tre esercizi, allegati al ricorso (2020, 2021 e 2022);
- si trova in una situazione di crisi a mente dell'art. 2 CCII, ampiamente argomentata dalla ricorrente nell'atto introduttivo.

La documentazione di rito, prevista dall'art. 39 CCII, come detto, è stata prodotta a corredo dell'istanza e fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti demandati al Commissario Giudiziale (artt. 104 e 105 CCII).

In particolare:

- a. la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 CCII (cfr. doc. 1 cit.);
- b. il ricorso contiene una relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, più volte aggiornata, uno stato particolareggiato e estimativo delle attività di impresa, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo dei soggetti che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- c. la Società ha depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

In questa sede il Tribunale è chiamato ad operare una valutazione, *in primis* e in termini generali, che la proposta sia conveniente per i creditori (quando il piano è formato in continuità come nel caso di specie, questa convenienza si risolve in assenza di pregiudizio ex art. 7, comma 1, lett. c), CCII).

Una volta depositata la domanda di concordato, il Tribunale procede infatti ad un giudizio preliminare per l'assunzione del decreto di ammissione (art. 47 CCII), operando le verifiche circa: a) i requisiti formali di sottoscrizione della domanda e la documentazione allegata; b) i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione; c) presupposti soggettivi; d) presupposti oggettivi dello stato di crisi o di insolvenza; e) deposito della relazione di attestazione da cui risulti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

In sostanza, nella fase di apertura del concordato preventivo, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano se non in quanto appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato. È certamente esclusa in tale fase una disamina della convenienza o meno della proposta, rimessa ai creditori, e salvo il contenuto del giudizio di omologazione, sede peraltro in cui non si esclude che possa procedersi ad un identico controllo di quanto è già stato esaminato in sede di apertura, posto che il decreto di cui all'art. 47 CCII non esclude affatto che un nuovo controllo sia eseguito in sede di omologazione, così come il controllo sul piano avrà ad oggetto nuovamente la fattibilità del concordato nei limiti indicati dall'art. 47 CCII, oltre poi alla corretta formazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che: i) le classi non alterino l'ordine delle prelazioni; ii) all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; iii) la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi (artt. 84 e 85 CCII).

Ciò posto, si procede dunque alla disamina *ex art. 47, comma 1, lett. b), CCII* della ritualità della proposta, della regolarità della procedura e della completezza della documentazione depositata nonché, vertendosi nell'ipotesi di continuità aziendale, alla verifica non meramente formale della idoneità o meno del piano, in quest'ottica dovendosi esaminare il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva e al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Applicando quanto appena evidenziato al caso di specie, letto il parere del Commissario Giudiziale ed esaminata l'attestazione, si osserva quanto segue.

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalle relazioni (l'ultima delle quali depositata il 9.06.2023) di un professionista indipendente (dott. Filippo Carlin) ex artt. 87, comma 3 ed 88, comma 2, CCII (doc. 40 depositato il 24.03.2023 e doc. 3 depositato il 9.06.2023) aventi ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché, trattandosi di piano in continuità aziendale, che esso è idoneo a superare l'insolvenza della Società, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità diretta, che prevede il realizzo dell'attivo della società mediante la conservazione dell'attività, mediante l'implementazione e lo sviluppo di nuovo layout produttivi – anche attraverso l'ammodernamento tecnologico – che consentano, tra l'altro, anche il mantenimento sostenibile della totalità dei livelli occupazionali attualmente esistenti, che constano in n. 8 unità regolarmente assunte

Il passivo complessivo esposto è pari ad euro 2.672.870,14.

La proposta prevede:

“Relativamente alla somma di euro 112.964,88:

a) pagamento integrale dei crediti in prededuzione per spese di giustizia per complessivi euro 36.400,00, entro un anno dall'avvenuta omologazione;

b) pagamento integrale dei crediti in prededuzione per spese professionali per complessivi euro 44.460,00, nei seguenti termini:

- quanto ad euro 32.760,00 a seguito dell'avvenuta apertura della procedura di concordato;*
- quanto ad euro 11.700,00 entro un anno dall'avvenuta omologazione;*

c) pagamento integrale dei crediti ex art. 2751bis c. 1 n. 1 per retribuzioni nette dovute per il mese di gennaio (euro 13.847,00) nonché per trattenute sindacali (euro 1.236,86) e debiti verso fondi di previdenza complementare (euro 2.201,02), per complessivi euro 17.284,88 entro trenta giorni dall'avvenuta omologazione;

d) pagamento integrale dei crediti ex art. 2751bis c. 1 n. 2 per spese professionali connesse alla procedura di concordato per complessivi euro 14.820,00 entro un anno dall'avvenuta omologazione.

Relativamente alla residua somma di euro 350.715,12:

e) Pagamento parziale dei crediti ex artt. 2753 e 2754 c.c. per debiti contributivi inclusi nella prima classe, per il complessivo importo di euro 138.003,90, pari al 13,70% dell'importo dovuto,

in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal termine del secondo anno successivo all'avvenuta omologazione;

f) Pagamento parziale dei crediti ex artt. 2752 c.c. per debiti tributari inclusi nella seconda classe, per il complessivo importo di euro 171.112,05, pari al 13,70% dell'importo dovuto, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal termine del secondo anno successivo all'avvenuta omologazione;

g) Pagamento parziale dei crediti tributari, contributivi, assicurativi e relativi alle attività dell'Agente della Riscossione chirografari ab origine, inclusi nella terza classe, per il complessivo importo di euro 35.211,51, pari al 13,70% dell'importo dovuto, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal termine del secondo anno successivo all'avvenuta omologazione;

h) Pagamento parziale dei crediti verso fornitori chirografari ab origine, inclusi nella quarta classe, per il complessivo importo di euro 1.678,37, pari al 13,70% dell'importo dovuto, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal termine del secondo anno successivo all'avvenuta omologazione;

i) Pagamento parziale dei crediti verso parti correlate chirografari ab origine, inclusi nella quinta classe, per il complessivo importo di euro 689,44, pari al 13,70% dell'importo dovuto, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal termine del secondo anno successivo all'avvenuta omologazione;

j) Pagamento parziale dei crediti verso amministratore chirografari ab origine, inclusi nella sesta classe, per il complessivo importo di euro 4.019,84, pari al 13,70% dell'importo dovuto, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal termine del secondo anno successivo all'avvenuta omologazione”.

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in sei (6) classi, di seguito specificate, assieme all'ammontare del debito per ciascuna:

CLASSE I: CREDITORI EX ART. 2753-2754 C.C. - ENTI PREVIDENZIALI (euro 1.007.304,47);

CLASSE II: CREDITORI EX ART. 2752 C.C. - AGENZIA ENTRATE (euro 1.248.964,25);

CLASSE III: CREDITORI ENTI PUBBLICI CHIROGRAFARI AB ORIGINE (euro 257.012,39);

CLASSE IV: FORNITORI CHIROGRAFARI AB ORIGINE (euro 12.250,62);

CLASSE V: PARTI CORRELATE CHIROGRAFARI AB ORIGINE (euro 5.032,30);

CLASSE VI: AMMINISTRATORI CHIROGRAFARI AB ORIGINE (euro 29.341,23).

La durata del piano è indicata in complessivi sei (6) anni dall'omologa.

In sintesi, il piano di concordato verrà eseguito mediante la prosecuzione dell'attività aziendale attuata attraverso l'esercizio in forma diretta dell'attività di impresa con mantenimento dei lavoratori già assunti.

Sull'adeguatezza dei fondi rischi appostati, nella misura dello 0,5% annuo, si invita il Commissario Giudiziale agli opportuni approfondimenti nella relazione ex art. 105 CCII.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi, obbligatoria nel concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 85 CCII, appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità di interessi economici.

Rileva, però, il collegio, che potrebbe profilarsi il conflitto di interessi del creditore Tessarin Aldo, amministratore unico della Società e sottoscrittore del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, unico componente della sesta classe, il cui voto andrà valutato ai sensi dell'art. 109, comma 6 CCII.

Il conflitto di interessi emerge anche ove si ponga mente al fatto che, quando la proposta si fonda sul piano di continuità, il tribunale può omologare anche in assenza della maggioranza delle classi purché abbia votato a favore almeno una classe pregiudicata (art. 109 CCII).

Trattandosi di concordato in continuità, è necessario altresì che sia rispettata la previsione di cui all'art. 84, comma 6, CCII, secondo cui *“6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”*.

L'attestatore ha attestato la ragionevolezza e la fattibilità del piano.

In particolare, trattandosi di concordato in continuità, gli argomenti dedotti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori appaiono condivisibili, in quanto la proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio e assicura la conservazione dei valori aziendali attraverso la continuità diretta, mentre l'apertura della liquidazione giudiziale comporterebbe che alcuni dei creditori, tra cui tutti i chirografari, rimarrebbero insoddisfatti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni previste dagli artt. 104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art. 105, comma 1, CCII con redazione e deposito della relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, da depositare almeno 45 giorni prima

della data stabilita per il voto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare quella liquidatoria, valutando l'azienda nel suo complesso e non i beni atomisticamente previsti, con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni che potrebbero essere promosse.

In definitiva, la proposta concordataria e il correlativo piano depositati da NUOVA T.M. s.r.l. in data 24.03.2023 integrati in data 28.04.2023 e in data 09.06.2023 risulta ammissibile e fattibile e il concordato preventivo così proposto può essere dichiarato aperto.

Visti gli artt. 45, 47, commi 1, 2 e 3, 105 e 107 CCII,

P.Q.M.

Dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di NUOVA T.M. s.r.l. (C.F. e P. IVA 01335860290), con sede legale in Porto Viro (RO) alla Via Nello Fregnan n. 6

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Sofia Gancitano

conferma

la nomina del Commissario Giudiziale dott. Riccardo Borgato

stabilisce

in considerazione del numero dei creditori, il giorno 30.10.2023 ore 09:00 e il giorno 03.11.2023 ore 20:00 quali date ed orari rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura

fissa

il termine perentorio del 13.07.2023 per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della ricorrente della somma ulteriore rispetto a quella già versata ex art. 44, comma 1, lett. d) CCII fino alla concorrenza di euro 18.000,00 al netto di quanto già versato nella fase prenotativa, mediante versamento nel conto corrente intestato alla procedura,

assegna

al Commissario termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art. 104 CCII

manda

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e al P.M. nonché per la sua trasmissione per estratto al Registro delle Imprese.

Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 26.06.2023

Il Presidente

Paola Di Francesco